



**SETTORE TECNICO F.I.G.C.**  
***Stagione Sportiva***  
***2017/2018***

COMUNICATO UFFICIALE N. 307

Si riporta di seguito la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Settore Tecnico nella riunione del 28 maggio 2018 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di NINNI CORDA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio.

Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che:

- il Sig. NINNI CORDA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed a quanto prescritto dagli artt. 37, comma 1, delle NOIF e 22, comma 8 del C.G.S., come richiamato dall'art 19 comma 11.4 del C.G.S. - perché essendo lo stesso già squalificato per complessivi tre anni e tre mesi - al fine di eludere il disposto delle citate norme, che impediscono ai dirigenti ed ai tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari a termine di svolgere alcuna attività nell'ambito federale fin quando non sia interamente scontata la sanzione, si tesserava, per la società ASD COMO 1907 S.r.l. quale tecnico con fittizie mansioni di " collaboratore prima squadra" svolgendo, di fatto, attività dirigenziali con ampi poteri di gestione sportiva ed amministrativa, aggirando in questo modo la normativa;

- si è tenuta davanti alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico la riunione del 16.3.2018 alla quale, seppur ritualmente convocati, non hanno partecipato né il deferito né i suoi difensori;

- il Sig. Corda in vista di tale riunione aveva depositato, tramite i suoi quattro difensori, memoria difensiva in data 13.3.2018;

- lo stesso Corda, in data 15.3.2018, faceva altresì pervenire, per il tramite del suo difensore, un certificato medico nel quale si riportava la diagnosi di "sindrome parainfluenzale con iperpiremia ed antralgia" richiedendo, in ragione di tale patologia, un rinvio della riunione del 16.3.2018 al fine di poter essere presente alla discussione;

- la Commissione Disciplinare non ha accolto la richiesta di rinvio del Sig. Corda dando atto, tra l'altro, come la stessa, presentata poche ore prima della riunione del 16.3.2018, non fosse "stata riproposta in udienza, stante la scelta operata dai suoi procuratori costituiti

*di non comparire, il che ha reso impossibile chiarire quale ulteriore apporto difensivo avrebbe potuto dare il deferito rispetto all'ampia ed articolata memoria difensiva in atti";*

- nel merito, la Commissione Disciplinare, ha ritenuto provata la responsabilità del Sig. Corda in ordine ai fatti contestati e, con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 256 del 21.3.2018, ha inflitto al deferito la *"sanzione della squalifica per mesi 18 ed una ammenda di Euro 15.000,00"*;

- il Sig. Corda ha proposto ricorso avverso la suddetta decisione davanti alla Corte Federale d'Appello, lamentando, in via preliminare, la violazione del suo diritto di difesa in ragione del mancato accoglimento della richiesta di rinvio della riunione del 16.3.2018 e contestando, nel merito, il fondamento delle accuse rivoltegli;

- la Corte Federale d'Appello ha accolto il ricorso del Sig. Corda ritenendo fondato il primo motivo di gravame proposto in relazione alla violazione del diritto di difesa, osservando che *"al di là della condivisibilità della motivazione adottata"* dalla Commissione Disciplinare per respingere la richiesta di rinvio del deferito, *"la partecipazione del soggetto direttamente interessato dalla cognizione dell'organo giudicante collegiale si atteggi a vero e proprio diritto"* e che, nella fattispecie, era da escludersi *"che la presentazione della richiesta avesse un mero (e non accettabile) intento dilatorio"*;

- sulla base di tali considerazioni la Corte Federale di Appello, con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 111/CFa del 4.5.2018, le cui motivazioni sono state pubblicate con C.U. n. 116/CFa del 10.5.2018, ha pertanto annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per il nuovo esame di merito;

- la Commissione Disciplinare, cui il C.U. n. 111/CFa del 4.5.2018 è stato notificato in data 10.5.2018, ha dunque fissato la riunione del 28.5.2018 per procedere, con abbreviazione dei termini, al nuovo esame di merito del deferimento;

- in vista di tale riunione il Sig. Corda, in data 24.5.2018 ha fatto pervenire memoria difensiva;

- alla riunione del 28.5.2018 hanno partecipato, oltre al deferito, l'Avv. Eduardo Chiacchio, suo difensore, e, per la Procura Federale, l'Avv. Serenella Rossano;

- la Procura Federale, in via preliminare, ha richiesto di depositare copia della delibera pubblicata nel C.U. n. 55/TFN del 29.3.2018, con la quale è stato condannato (inibizione per mesi due) il Sig. Roberto Felleca, Amministratore delegato del Como 1907 S.r.l. per aver consentito, in violazione degli obblighi di lealtà e probità, il tesseramento del Sig. Corda e di avergli così permesso di esercitare, in via di fatto e diversamente dalla qualifica ufficialmente attribuitagli, le mansioni di direttore generale della squadra; ha richiesto inoltre l'acquisizione del verbale delle dichiarazioni rilasciate alla Procura Federale in data 3.1.2018 dal giocatore Ameth Fall, assunto come teste anche nel procedimento in esame; si è quindi riportata ai documenti e agli atti del deferimento richiedendo l'applicazione della sanzione della squalifica del Sig. Ninni Corda per mesi 18 e l'ammenda di € 9.000,00;

- la difesa del Sig. Corda non si è opposta al deposito della decisione di cui al C.U. n. 55/TFN del 29.3.2018, mentre – come risulta dal verbale d'udienza del 28.5.2018 – si è opposta *"fermamente alla produzione e all'utilizzo dell'audizione rilasciata dal Sig. Fall perché di fatto rinnega la precedente deposizione dell'ottobre 2017"*, assumendo pertanto rispetto a quest'ultima *"una valenza decisamente inferiore"*, che – sempre secondo la difesa – deriverebbe da *"consolidata valutazione probatoria della procura Federale"*. Nel

merito si è riportata integralmente alle memorie difensive chiedendo il proscioglimento del proprio assistito ovvero, in via subordinata, la limitazione di condanna al “pre-sofferto” nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità del Sig. Corda anche in considerazione della misura della sanzione inflitta al Sig. Felleca con il C.U. n. 55/TFN;

- è stato altresì sentito il deferito che, senza aggiungere alcun elemento di difesa ulteriore rispetto a quelli già esposti nella propria memoria difensiva, ha dichiarato “i) di aver svolto mansioni che comunque rientrano nei suoi legittimi poteri quali il contattare o essere contattato dai calciatori al fine di coinvolgerli nel progetto tecnico della squadra, di dare una mano in segreteria o consegnare occasionalmente un assegno in un ristorante; ii) e di ritenere sproporzionata una richiesta di sanzione paragonabile ad un illecito sportivo” (verbale di udienza del 28.5.2018);

- esaminate e valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi 18 e una sanzione pecuniaria di € 9.000,00;

- esaminate e valutate le memorie difensive, sostanzialmente identiche, del 13.3.2018 e del 24.05.2018 e le argomentazioni svolte dalla difesa del deferito e, personalmente, dal Sig. Corda nel corso della riunione del 28.5.2018;

- ritenuto che:

- in via preliminare, sono ammissibili entrambe le richieste di produzione avanzate dalla Procura Federale, posto che il primo documento è una decisione del TFN resa pubblica sul sito federale e che la produzione del documento relativo alle dichiarazioni rese alla Procura Federale in data 3.1.2018 dal calciatore Ameth Fall assumono rilevanza anche in relazione al procedimento disciplinare qui in cognizione nel quale il suddetto giocatore è stato sentito in qualità di teste, giacché attengono all’indagine valutativa sull’attendibilità del contenuto delle prove testimoniali acquisite;

- nel merito, i fatti risultano comprovati sulla base delle univoche e concordanti dichiarazioni rese da numerosi testimoni sentiti dalla Procura Federale dalle quali emerge che il deferito ha svolto attività assimilabili a quelle di un Direttore Generale e non di mero collaboratore di prima squadra (avendo trattato e contattato calciatori e tecnici, effettuato pagamenti, disposto di un proprio ufficio in sede, ecc.).

In tal senso assumono rilevanza e si ritengono maggiormente attendibili rispetto ad altre le dichiarazioni rese:

\* dal Sig. Bellotti, il quale, collaborando con la segreteria sportiva del Como 1907, ha confermato che il Sig. Corda “*svolge l’incarico di direttore generale di fatto della prima squadra. Non si muove nulla senza il suo benestare, e parlo sia dal punto di vista tecnico che economico*”;

\* dal Sig. Delcaro, che dall’agosto al settembre 2017 ha svolto mansioni di preparatore dei portieri del Como 1907, il quale ha confermato di aver assistito a riunioni con calciatori e procuratori (ricordando in particolare quella del giocatore Fall) tenute dal Sig. Corda e che questi si occupa in prima persona anche degli aspetti economici della società essendo stato lui a promettergli “*un premio in caso di cinque vittorie di fila o di quattro e un pareggio. Il suo ruolo di dirigente tuttotfare con poteri decisionali sulla prima squadra è anche confermato dal fatto che tutti noi lo chiamavamo “direttore*”;

\* dall'Avv. Diana, procuratore speciale del Presidente Nicastro con potere di firma per l'ordinaria amministrazione della gestione del settore giovanile, e legale di riferimento della società per i profili civilistici che si interessa anche della comunicazione sociale, il quale ha dichiarato di essere stato contattato dal Sig. Corda ancor prima dell'assegnazione del titolo sportivo a seguito del bando del Comune di Como, per comunicargli l'interesse del proprio amico Roberto Renzi all'aggiudicazione del bando, precisando che *"mi sono messo al lavoro, ho raccolto le adesioni degli interessati ed ho quindi creato quello che è stato l'organigramma da presentare in sede di bando (molti se ne sono poi andati con l'arrivo di Corda, come ad esempio Ardito). In questa fase Corda non c'era ... Dopo la vincita del bando da parte della cordata che avevo assistito e creato, Ninni Corda si è presentato a Como con Enzo Angiuoni, Roberto Renzi, Roberto Felleca e Massimo Nicastro. Voglio precisare che poco prima della conferenza stampa di presentazione della Società tenutasi il 26 luglio, il Comune di Como nella persona dell'assessore allo sport Marco Galli ci ha convocati tutti per avere rassicurazioni circa il fatto che Ninni Corda non facesse parte della Società, e ciò per il suo recente coinvolgimento in procedimenti di illecito sportivo (anche perché nel bando veniva espressamente previsto che non potessero partecipare soggetti con tali precedenti, oltre ovviamente a persone con precedenti penali). All'assessore ed all'avvocato del Comune di Como Felleca, Nicastro e Renzi assicuravano che Corda non avrebbe ricoperto incarichi sociali, circostanza ribadita durante la conferenza stampa di presentazione. Io il primo agosto sono partito per il mare e sono rientrato il 7 settembre. Al mio rientro in sede sono stato informato, da tutti coloro che lavorano e collaborano col Como (ad esempio Riccardo Bellotti, Giorgio Bressani e Fabio Lori) che Ninni Corda da metà agosto svolge funzioni ben superiori e diverse. In definitiva svolge funzioni che sono equiparabili ad un Direttore Generale ... Quello che posso riferire personalmente è che se ci sono soggetti che chiedono accrediti per le gare dobbiamo, io compreso, chiedere l'autorizzazione alla concessione direttamente a Ninni Corda. Lo stesso dicasi per le conferenze stampa: devo chiedere a Corda quali sono i tesserati che possono salire in sala stampa: è lui che decide. In modo analogo per le interviste con le testate giornalistiche. Per il resto posso dire che ho modo di incontrare Ninni Corda tutte le volte che vado in sede, e cioè almeno un paio di volte a settimana. ... Corda ha anche un suo ufficio personale in sede (il mister Andreucci non ha un ufficio in sede) e lo vedo parlare spessissimo con la segreteria (sia sportiva che generale e cioè Giorgio Bressani), che con il responsabile amministrativo (Fabio Lori) affrontando tutte le questioni societarie, non solo quelle tecniche";*

\* dal Sig. Gilardoni, dirigente accompagnatore della prima squadra fino al 2.10.2017, il quale ha confermato come Corda *"ha diretto personalmente tutte le operazioni riguardanti la prima squadra, anche a livello di organizzazione operativa. È sempre stato lui a fornire le direttive per quello che c'era da fare. Di fatto Corda fungeva da direttore sportivo: tutte le disposizioni le prendevo da lui. Detto ruolo ufficialmente è ricoperto da Roberto Pruzzo che però non fa nulla. Durante la mia permanenza al Como Corda ha sempre voluto personalmente controllare le convocazioni dei calciatori per le partite. La lista dei convocati la faceva il mister, Corda la voleva comunque vedere .... Era Corda a decidere chi si dovesse presentare a fare le interviste dopo la gara. Era sempre Corda a decidere quale dei calciatori potesse avere il permesso di andare a casa o meno dopo la partita: ricordo che prima della gara mi dava un foglio dove venivano indicati i calciatori autorizzati a tornare con i famigliari e a non salire sul pullman";*

\* dal Sig. Bressani, Segretario Generale del Como 1907 e da quasi vent'anni inserito nella compagine, il quale ha riferito di ricevere direttamente da Corda istruzioni ed indicazioni: *"in particolare: organizza le trasferte della squadra, mi ha indicato i calciatori da tesserare, gestisce gli accrediti che vengono richiesti alla Società (intendo quelli richiesti dai nostri tesserati) decidendo a chi concederlo o meno, decide lui chi può parcheggiare all'interno*

dello stadio, provvede materialmente al pagamento dei ristoranti prima delle partite con il blocchetto degli assegni pre-firmato da Felleca, ed altro. Corda ha un suo ufficio nella sede del Como ed è sempre presente, quando non ci sono gli allenamenti”;

- questa Commissione Disciplinare ritiene invece non altrettanto attendibili e comunque irrilevanti le dichiarazioni rese alla Procura Federale da parte dai Sig.ri Fall, Sentinelli, Gentile, Nicastro e Felleca, richiamate dal Sig. Corda nelle memorie difensive del 18.3.2018 e del 25.5.2018 a preteso sostegno della legittimità del proprio operato.

Si osserva in particolare che:

\* quanto alle dichiarazioni rese dai calciatori Fall, Sentinelli e Gentile (che sono stati ascoltati dalla Procura Federale con l'assistenza dell'Avv. Monica Fiorillo, difensore anche del Sig. Corda) si tratta di dichiarazioni pressoché identiche ed in parte contraddette dalle dichiarazioni rese dallo stesso Corda in fase di indagini, come evidenziato dalla Procura Federale nella propria relazione istruttoria. Ciò induce a propendere per la minore attendibilità delle suddette dichiarazioni anche a prescindere dalla circostanza che, successivamente, il Sig. Fall, sentito nel gennaio 2018 dalla Procura Federale nell'ambito di un diverso procedimento disciplinare, abbia “ritrattato” la precedente deposizione dell'ottobre 2017;

\* la scelta di attribuire minore attendibilità alle dichiarazioni rese dal Sig. Felleca, Amministratore Delegato del Como 1907, da parte della scrivente Commissione è avvalorata dall'intervenuta decisione di cui al C.U. n. 55/TFN del 29.3.2018, con la quale il medesimo è stato sanzionato per aver permesso al Sig. Corda di esercitare, in via di fatto e diversamente dalla qualifica ufficialmente attribuitagli, le mansioni di direttore generale del sodalizio. Sanzione alla quale il Sig. Felleca non risulta abbia opposto gravame;

\* quanto al Sig. Nicastro, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Como 1907, ha reso dichiarazioni non circostanziate (*“non ho capito che ruolo avesse”*; *“non sono neppure a conoscenza”*; *“per quanto ne so”*; *“immagino di sì anche se non ho conoscenza diretta”*; *“non so come avvengano tali attività”*; *“penso che...”*; *“sinceramente non lo so”*; *etc.*) dimostrando di non avere conoscenza diretta dell'effettivo ruolo svolto da Corda all'interno della compagine dato che, come esposto dal medesimo in sede di audizione, è stato *“assente per lunghi periodi”* da Como avendo i propri *“principali interessi ... negli Stati Uniti”* e che, come anche evidenziato dalla Procura Federale nel corso della discussione del 28.5.2018, ha dichiarato espressamente che la competenza a verificare l'attività operativa della società era delegata a Felleca;

- le dichiarazioni testimoniali richiamate dal deferito nei propri scritti difensivi non appaiono pertanto idonee a superare il giudizio di maggiore credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni sopra richiamate dalle quali emerge la responsabilità del Sig. Corda che sono state rese da soggetti non direttamente coinvolti nel procedimento e che dunque non abbisognano di riscontri esterni, atteso anche il loro grado di specificità;

- in ogni caso i fatti contestati risultano confermati dallo stesso Corda il quale, in occasione della riunione del 28.5.2018, nell'esercizio del proprio diritto di difesa che era stato ritenuto violato in occasione della precedente riunione del 16.3.2018, ha espressamente dichiarato di *“aver contattato e di essere stato contattato da calciatori al fine di coinvolgerli nel progetto tecnico della squadra”*, di *“aver dato una mano alla segreteria”*, di aver consegnato, seppur occasionalmente assegni, e quindi, in sostanza, di aver svolto attività che esulano da quelle proprie del collaboratore di prima squadra e che sono, invece, tipiche dei dirigenti;

- le suddette risultanze istruttorie nel loro complesso vengono pertanto ritenute da questa Commissione Disciplinare idonee a dimostrare i fatti oggetto di contestazione e a far ritenere acclarata la responsabilità del Sig. Corda, nonché a fondare una pronuncia di condanna nel giudizio disciplinare che *“secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport ... non si spinge sino alla certezza della commissione dell'illecito, certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione, né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale (ex multis, SS.UU. 4 agosto 2016, n. 37): il grado di prova richiesto, però, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio, sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza ogni qualvolta il convincimento sia basato su indizi gravi, precisi e concordanti tali da indurre ad un ragionevole affidamento in ordine alla commissione della fattispecie, oggetto di giudizio”* (Corte Federale d'Appello, Sez. IV, C.U. n. 108/CFA del 3.5.2018);

- ai fini della quantificazione della sanzione, la condotta del Sig. Corda risulta particolarmente grave in quanto posta in essere durante il periodo della precedente squalifica (che scadrà il prossimo 20 novembre 2018) e con l'intento di eludere ed aggirare la normativa federale e dunque in mala fede, giacché, in pendenza di tale squalifica, il Corda non avrebbe potuto svolgere alcuna delle attività dirigenziali che invece ha di fatto svolto avvalendosi della qualifica formale, ma puramente fittizia, di collaboratore di prima squadra;

- inoltre, ai sensi dell'art. 22 comma 8 CGS, la violazione, da parte dei tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari a termine, del divieto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIGC costituisce una circostanza aggravante nella determinazione della sanzione;

- in relazione alla valutazione della gravità della posizione del deferito non assume invece rilevanza la misura della sanzione (mesi 2) inflitta al Sig. Felleca nel procedimento disciplinare di cui al C.U. n. 55/TFN del 29.3.2018, trattandosi di condotta differente e attinente al mancato esercizio dei poteri di controllo dell'Amministratore Delegato del Como 1907, che ha acconsentito al Sig. Corda di esercitare ampi poteri di gestione amministrativa e sportiva della compagine;

- in ogni caso va specificato che, secondo i pacifici principi in materia, la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Corda da questa Commissione Disciplinare produce i suoi effetti a partire dalla data in cui cesseranno gli effetti della squalifica attualmente pendente (e dunque dal 20 novembre 2018), con la conseguenza che nella specie non è dato configurare alcun *“pre-sofferto”*, contrariamente a quanto invocato dalla difesa del deferito, dal momento che il Corda non ha mai iniziato a scontare la squalifica derivante dal presente procedimento (ovvero quella irrogata con decisione di cui al C.U. n. 256 del 21.3.2018 oggetto di riforma da parte della Corte Federale d'Appello).

P.Q.M.

dichiara il sig. NINNI CORDA responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi 18 ed una ammenda di Euro 15.000,00.

Firenze, 1 giugno 2018

IL SEGRETARIO  
Paolo Piani

ILVICE PRESIDENTE  
(Avv. Giovanni Taddei Elmi)

IL PRESIDENTE  
Gianni Rivera